

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2014 – 0001331 del 21/01/2014

Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione per la conservazione della Natura

Coord. PUGLIA - c/o CeSeVoCa, v. Marinaccio 4/d – 71122 Foggia - ☎ 339.5852908 – Fax 0881.296103 - Mail: puglia@lipu.it - PEC lipu.puglia@pec.it

Spett.li

MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE

➤ Direzione Generale Valutazioni Ambientali
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
➤ Direzione Generale Protezione della Natura
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
via C. Colombo 44 - 00147 ROMA

REGIONE PUGLIA

➤ Servizio Ecologia – Ufficio VIA
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Via delle Magnolie – Modugno (Ba)

ENTE PARCO NAZIONALE del GARGANO

➤ Direzione
direttore@parcogargano.legalmail.it
via S. Antonio Abate 121 – Monte S. Angelo (Fg)

n.11 pagg.

Foggia, 19.01.2014



OGGETTO: progetto di Deposito Costiero di GPL, proponente Energas Spa, comune di Manfredonia (Fg) – Osservazioni nell'ambito della procedura di VIA, D.Lgs 152/06 e contestuale atto di significazione per inadempienze nell'ambito della medesima procedura.

La scrivente associazione rappresentante interessi diffusi alla tutela ambientale e territoriale pone di seguito le osservazioni nell'ambito della procedura di valutazione di cui al progetto in epigrafe ma in assoluto subordinate alla significazione di mancati adempimenti preliminari nello stesso procedimento.





La presente è trasmessa all'Autorità Ambientale ministeriale competente e per opportuna valutazione, anche agli altri enti in indirizzo a cui sono formulate precise richieste in coda a questo stesso documento.

Inquadramento dell'opera

Le presenti Osservazioni fanno riferimento al progetto di un impianto di stoccaggio di gas combustibile GPL, avanzato dalla *Società Energas Spa* (proponente) e ubicato in agro di Manfredonia (Fg), loc. *Santo Spiriticchio*, alle coordinate georeferenziate X:570770 - Y:4604580 (punto all'incirca baricentrico rispetto all'estensione dell'opera - sistema di riferimento UTM WGS84, Fuso 33).

L'intervento prevede la realizzazione 12 serbatoi e opere di servizio (parcheggi, uffici, garage, locali tecnici e di servizio, ecc) estesi su 18 ettari, per una capacità complessiva di 60.000 mc e di opere accessorie quali un gasdotto di 10 Km di collegamento, per metà sottomarino, con il locale porto industriale presso il molo alti fondali e un collegamento ferroviario di 1800 m con il locale scalo di Frattarolo.

E' previsto che i serbatoi siano semi interrati pur comportando uno scasso profondo del soprassuolo carsico del sito.

L'opera, unitamente al collegamento ferroviario e a parte del gasdotto ricadrebbe in area ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT9110039 "*Promontorio del Gargano*", già IT9110008 "*Valloni e steppe pedegarganiche*", nonché in area SIC IT9110008 "*Valloni e steppe pedegarganiche*", oltre che in aree vincolate dal PUTT/P (Piano Urbanistico Tematico Territoriale della Puglia) e in quadro vincolistico previsto dall'istituendo PPTR, Piano Paesistico della Puglia.

Inoltre l'impianto è contiguo al confine del Parco Nazionale del Gargano, subendone i condizionamenti in ordine agli effetti paesaggistici, territoriali e di conservazione delle risorse in genere.

Illegittimità della procedura di VIA in atto

In via preliminare e prioritaria si evidenzia che con precedente nota del 11.11.2013 trasmessa in pari data alle h.8.45, a mezzo fax con valore ufficiale ai sensi del DPR 445/2000, art.43 comma 6, all'Autorità Ambientale in indirizzo, si esponevano anomalie procedurali inerenti il progetto in questione.

In particolare il proponente formulava un avviso pubblico di deposito del progetto e relativa tempistica del tutto fuorviante rispetto alla indisponibilità del medesimo progetto sul sito web dell'Autorità Ambientale, per altro indicando (il medesimo avviso) "*Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA*" che invece non corrisponde alla reale e più articolata procedura a cui il progetto è sottoposto, vale a dire alla "*Procedura di VIA*".

Sebbene sullo stesso sito web la scadenza delle osservazioni sia stata posticipata, ciò non ha indotto la revisione dello stesso avviso pubblico, con evidente lesione dei diritti del pubblico che non è stato informato.

Ciononostante, ciò che più sconcerta è la totale assenza dello Studio di Incidenza oltre che di altri elaborati progettuali, tutt'altro che trascurabili, tra i documenti resi disponibili sul sito dell'Autorità Ambientale, seppur tardivamente.

Addirittura, negli elaborati resi si cita lo Studio di Incidenza redatto in occasione della prima presentazione dello stesso progetto ma senza che sia reso disponibile con un elaborato visionabile.

Tale Studio è deputato ad affrontare la obbligatoria Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi. Il citato Studio e relativa valutazione è parte distinta e integrante della procedura di VIA come imperativamente disposto dalle vigenti norme in materia.



Nell'ambito della Sicurezza, in merito a precauzioni, coefficienti, ecc adottati il proponente conferma semplicemente quanto presentato nel SIA del 1999 che però viene sottratto alla pubblica opinione attraverso la mancata disponibilità degli elaborati di progetto.

Lo stesso dicasi per la scelta del sito, alternative di localizzazione, realizzazione, ecc. : anche altri ambiti di progetto e di analisi della proposta sono liquidati con un "Si conferma quanto depositato nel SIA del 1999 e s.m.i." dimenticando che uno degli aggiornamenti più pregnante della normativa di valutazione ambientale risiede negli obblighi di rendere disponibili e liberamente consultabili gli elaborati progettuali in formato digitale e attraverso il sito web del Ministero.

Ancora, si ravvisa una lesione dei diritti in capo alla pubblica opinione.

In relazione a tale aspetto, si evidenzia che con la presente nota, l'Autorità Ambientale in indirizzo assume ogni diretta responsabilità in ordine a tali inadempienza, con tutte le conseguenze del caso, con rischio di risvolti di carattere amministrativo e penale.

E' quindi d'obbligo revisionare la procedura in questione per uniformarla ai canoni di trasparenza e di rispetto normativo predicati a livello Comunitario, nazionale e regionale.

Fatto salvo quanto accennato, si sottopongono di seguito rilievi e controdeduzioni alla proposta in argomento offrendo un più ampio quadro di conoscenze e di valutazione complessiva.

Premessa

Il progetto in esame è il reiterato tentativo di cui alla precedente, identica istanza avanzata nel lontano 1999 (!) dal proponente, nella veste societaria di *Isosar Spa*, e di cui lo studio ambientale presentato ha la pretesa di essere un semplice "Aggiornamento".

Quella istanza fu oggetto di parere negativo dall'allora Ministero Ambiente (decreto Min. Ambiente di concerto con il Min. BB.AA.CC. del 21.12.2000) e da altri enti deputati al Governo del territorio quali la Regione e lo stesso Ministero per i BB.CC. .

A ciò seguirono complesse vicissitudini con ricorsi e sentenze della magistratura amministrativa mentre l'intervento figurava quale parte, non realizzata, di una più ampia trasformazione urbanistica di carattere industriale nell'ambito del cosiddetto "Contratto d'Area di Manfredonia".


Quest'ultimo aspetto determinò l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n.2001/4156) su denuncia dalla Lipu con relativa condanna, a causa del degrado determinato da tali opere in danno della IBA (Important Birds Area) prima, poi ZPS, nonché SIC, "Valloni e steppe pedegarganiche" e relativi valori floro-faunistici.

Il proponente pretende, per altro di individuare nella chiusura della procedura di infrazione una malintesa giustificazione allo sfruttamento e all'ulteriore degrado della ZPS.

Inquadramento procedurale

Il proponente rivendica quasi un diritto acquisito in ordine alla presentazione del progetto nel lontano 1999 (!!!).

Occorre stigmatizzare come già i pareri di compatibilità ambientale positivi emessi ordinariamente dalle Autorità competenti nazionali, regionali e provinciali, in ossequio a un evidente approccio logico ma soprattutto alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i , assegnano a tali provvedimenti una valenza temporale di 3-5 anni, oltre i quali si ritiene che



essi non possano più soddisfare i requisiti di attualità rispetto alle mutazioni di tutte le componenti in gioco, non solo ambientali.

A maggior ragione un procedimento di valutazione ambientale non può rimanere in sospeso per 15 anni salvo poi rivendicarne la ripresa con una proposta qualificata come un semplice "aggiornamento". Essa deve essere considerata a tutti gli effetti come una nuova istanza e, come tale, deve rispondere a tutte le formalità e le valutazioni relative alla data odierna.

Coerenza con le necessità energetiche e con la pianificazione energetica regionale

Il proponente si richiama ai contenuti del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) per individuare la proposta come coerente con la pianificazione regionale in materia energetica.

In proposito, sul piano procedurale, occorre precisare che il PEAR è stato solo "adottato" dalla Giunta e non "approvato", dalla Giunta o dal Consiglio. Tale precisazione non è di poco conto per chiarire come il predetto strumento non abbia alcuna valenza giuridica e invero non poteva mai averla.

Come chiarito e confortato anche dagli uffici regionali ad una precisa interrogazione della scrivente associazione, in linea con le disposizioni nazionali e regionali in materia di Valutazione di Incidenza, il PEAR, in quanto "Piano", doveva e deve essere preventivamente sottoposto appunto alla Valutazione di incidenza dopo l'adozione e prima di passare al vaglio della approvazione finale.

Una appropriata Valutazione di Incidenza metterebbe a nudo le incongruenze di prevedere, eventualmente, opere invasive in danno diretto e indiretto di SIC e ZPS e quindi della coerenza con la Rete Natura2000. Del resto il PEAR non indica di individuare siffatte opere in aree a elevatissimo valore naturalistico e nemmeno sono individuati indicatori di sostenibilità come sarebbe stato logico e doveroso.

Pur entrando nel merito rispetto alle previsioni e degli indirizzi di carattere energetico delineati dal PEAR occorre far rilevare che:

- non si può non tener conto delle proposte cumulative dello stesso tipo o per la stessa o fonte energetica o similari (gas naturale) che stanno interessando la Puglia.
- lo stesso PEAR basava le sue determinazioni su analisi del sistema energetico in un arco temporale fino al 2004 ovvero 10 anni fa (!) che, è sotto gli occhi di tutti, non trova alcun riscontro rispetto a una stima di fabbisogno energetico, quanto meno in relazione al sopraggiunto crollo della domanda energetica in relazione alla crisi e in buona parte anche alla delocalizzazione all'estero di apparati produttivi energivori.
- purtuttavia il PEAR prevede, e senza immaginare gli effetti della crisi sopraggiunta, un potenziale scenario tendenziale 2004-2016 di leggero aumento del consumo di GPL da 214 a 235 Ktep e quindi pone, a correttivo, uno scenario obiettivo di **riduzione** del consumo dello stesso GPL da 214 Ktep a 181 Ktep nello stesso arco temporale; la provincia di Foggia non risulta nemmeno quella a più alta richiesta di questo vettore energetico attestandosi con circa la metà del fabbisogno di GPL rispetto alla provincia di Bari o di Lecce.
- Il GPL rappresenta un vettore energetico principalmente utilizzato nel settore termico (residenziale o terziario) e quindi nei trasporti. Si tratta di comparti di cui si dovrebbe ragionevolmente prevedere l'aggressione dei consumi in relazione al contenimento di gas serra, attraverso politiche di risparmio ed efficientamento energetico in campo edilizio (anche con l'adozione di diversi vettori come il gas naturale o altre fonti



energetiche come biomasse legnose) e negli stessi trasporti, favorendo il gas metano e il trasporto pubblico.

Da quanto sopra accennato si evince che la mancata realizzazione dell'impianto di stoccaggio, opzione zero, non solo è accettabile ma ben più coerente da considerarsi che non la realizzazione.

Il proponente, invece, strumentalmente a proprio vantaggio, pesca nello stesso documento pianificatorio limitandosi a rilevare gli aumenti di fabbisogno energetico registrati nel consuntivo 1990-2004 e quelli prevedibili nello scenario tendenziale senza alcuna politica correttiva, omettendo del tutto le previsioni dello scenario obiettivo del PEAR, allo scopo evidentemente, di indurre l'Autorità Ambientale competente a una benevola valutazione.

Si evince come l'interesse per l'opera sia unicamente di carattere privatistico e in capo al proponente, configurandosi uno scarso rilievo ove la Società avanzasse un "interesse pubblico" funzionale all'istanza di deroga dal regime autorizzativo delle opere nell'ambito della vincolistica di cui al PUTT della Puglia e relative NTA.

Con la stessa deduzione si fatica a comprendere come il proponente preveda un'opzione di esproprio dei terreni interessati, giacché viene citato un piano particellare di esproprio, comunque anch'esso non è disponibile tra la documentazione.

Sottrazione e consumo di suolo

L'intervento non è coerente con le più avanzate politiche di contenimento del consumo di suolo.

Nel mentre i paesi europei e, pur con ritardo, anche l'Italia affrontano la questione del consumo di territorio determinato dalle urbanizzazioni e dall'insediamento di opere industriali e edilizie, promuovendo normative e pianificazioni discendenti da tali preoccupazioni, nel caso di specie si determinerebbe un'ulteriore perdita diretta di circa 18 ettari, senza contare la compromissione indiretta del territorio circostante assoggettato all'opera.

Interventi di questa natura sono anacronistici e in direzione opposta a una innovativa concezione dell'urbanistica che deve porre al primo posto la qualità del territorio e la salvaguardia della sua omogeneità.

Un'opera siffatta è di chiara matrice industriale e come tale dovrebbe essere identificata anche sul piano urbanistico, ammesso che vi siano imperanti motivi per una sua realizzazione.

Sottrazione, frammentazione e degrado di habitat prioritari e in genere per l'area ZPS-SIC

Il proponente assume una grave forzatura per giustificare la collocazione territoriale dell'opera in ZPS, attingendo alla procedura di infrazione comunitaria di cui alla causa C-388/05, accennata in premessa, e in particolare alla chiusura della stessa giustificando con la compensazione (per quanto opinabile e non rispondente ai canoni ecologici) la possibilità di reiterare la trasformazione urbanistica nella medesima zona.

Tuttavia la chiusura della procedura da parte della UE cristallizza l'accaduto ma non presuppone affatto la legittimità di poter continuare l'industrializzazione nell'area a sud della SS89 (cosiddetta insula DI-49).

Anche il Piano di gestione della ZPS in esame viene richiamato in chiave strumentale, allorché si cita il degrado determinato dal Contratto d'Area per circa 400 ettari, che però sono identificati quale "consuntivo" e non con ulteriori crediti di trasformazioni ammissibili in forza della chiusura della stessa procedura.



Invero, l'area ZPS a sud della SS89 (da Monte Aquilone verso il sito in esame) conserva un notevole valore in ordine alla qualità territoriale degli habitat naturali e seminaturali.

Il mosaico di pascoli steppici (praterie xerofile), ovvero habitat prioritario per la comunità Europea, caratterizzato da "*Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di Orchidee*" e seminativi appare ancora omogeneo e non frammentato, le opere edilizie risultano ancora contenute e non vi è stata una compromissione come invece determinatosi con la industrializzazione immediatamente a nord della stessa SS89.

Nello specifico del sito in questione, sulla superficie interessata dell'insediamento del deposito vi è una caratterizzazione vegetazionale proprio attinente al citato habitat prioritario accennato.

E' determinante evidenziare quando disposto dalle norme regionali in materia di gestione delle ZPS, Regolamento Regionale 28 del 2008, in recepimento dei "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" di cui al D.M del 17.10.2007, per altro non considerati dal proponente tra gli elementi normativi cui "aggiornare" il progetto in epigrafe.

All'art.5 (Misure di conservazione per tutte le ZPS), comma 1 sono prescritti i divieti, tra cui al punto "S" quello di "*convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi*", già dal punto di vista agronomico, mentre al punto T quello di "*effettuare il livellamento dei terreni*" (particolarmente rilevante anche per la realizzazione della bretella ferroviaria).

In particolare, con l'art.6 sono introdotte misure specifiche per tipologie di ZPS e al punto 3 dello stesso articolo, in relazione alle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici (come nel caso in questione), viene disposto il "*divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale*" e il "*divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione*".

All'art.2 si precisa che le misure sono "*obbligatorie*" mentre nello stesso Regolamento la principale minaccia a questo genere di ZPS viene identificata, ovviamente, nella distruzione degli habitat naturali e seminaturali e non a caso il tipo di progettualità in esame conforta questa constatazione.

Discendente da tali disposizioni, vi è anche il Regolamento specifico relativo al SIC-ZPS in questione per l'agro di Manfredonia, approvato contestualmente al Piano di Gestione ricordato dallo stesso proponente, e che all'art.12, comma 1, lett. a) dispone che non è consentito trasformare, danneggiare e alterare gli habitat di interesse comunitario, come nel caso interessato dal progetto.

Quanto accennato predispone a maggior ragione un chiaro e ineludibile diniego alla proposta progettuale in relazione

- alla cancellazione dell'habitat (prati e pascoli naturali e seminaturali) sulla superficie interessata dall'intervento,
- alla modifica dell'assetto del terreno per la realizzazione del tracciato ferroviario
- all'eventuale sistemazione della pista sterrata e/o nuova realizzazione della stessa per l'accesso dei mezzi pesanti, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio dell'impianto.

A complemento di quanto sopra, anche il PTCP prevede per questo genere di ecosistemi agropastorali che "*in queste aree non è consentito lo spietramento dei pascoli e il dissodamento del cotico erboso per la conversione a colture arative*". A maggior ragione non è coerente con il PTCP un simile intervento di radicale cancellazione di tale ambiente per una estensione di 18 ettari.



Valutazione di Incidenza e obbligo di parere in capo al Parco Nazionale del Gargano

In relazione alla Valutazione di Incidenza, corre l'obbligo far rilevare le norme di riferimento per la Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97 e s.m.i. allorché l'art.5 - Valutazione di incidenza - al comma 7 si prescrive imperativamente e senza ombra di dubbio che *"La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, **e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.**"*

Ne consegue il coinvolgimento obbligatorio dell'Ente Parco Nazionale del Gargano che deve esprimersi con un suo parere previa valutazione, ovviamente, di uno studio appositamente redatto e presentato dal proponente.

Non risulta alla scrivente che sia stata avviata alcuna formalità in tal senso e, anzi, lo stesso proponente rifugge tale valutazione, vantando solo la strumentale esclusione ad hoc di tale area dal perimetro del Parco, avvenuta dopo contrasti tra i sindaci e il ministero con decreto emanato nel 2001, quindi in un'ottica di mero compromesso politico.

Effetto detrattore per il Parco Nazionale del Gargano e in genere per gli usi plurimi rurali del territorio

La sostanza trattata dall'impianto è caratterizzata da infiammabilità ed esplosività e presuppone criteri minimi di sicurezza da adottarsi almeno in un ragionevole intorno dall'impianto e dalle strutture accessorie.

In particolare, il condizionamento derivante dalle esigenze di sicurezza si ripercuote su un'area circostante che oggi ha indirizzi di fruibilità e di usi ben diversi da quelli presumibili.

Tale area assoggettata ricade in ZPS ma in buona parte anche nel Parco Nazionale del Gargano imponendo quindi condizionamenti e impossibilità di libero utilizzo e frequentazione per gli obiettivi di turismo ecologico e naturalistico oltre che per coerenti azioni di conservazione attiva degli ecosistemi e delle peculiarità florofaunistiche.

Anche dal punto di vista paesaggistico, la frequentazione escursionistica dell'area parco presso la località interessata subisce il danno di un'opera industriale insediata proprio a ridosso dell'area protetta.

Analogamente, non è chiaro quali limitazioni possano derivare dall'insediamento delle opere accessorie, in particolare dal gasdotto nella parte in cui attraversa la spiaggia, e quindi gli usi balneari e ricreativi della stessa, e l'area marina, quindi la navigazione dei natanti per attività di pesca.

Interferenze dell'intervento e delle opere accessorie con la vincolistica del PUTT/P

La compatibilità dell'intervento principale con il PUTT, rivendicando il formale riconoscimento da parte dello stesso PUTT di *"territori costruiti"* per quanto apparentemente rispettosa delle formalità appare una evidente e chiara forzatura immorale, basata



sull'insipienza di una vetusta politica territoriale che nel territorio garganico e manfredoniano ha fatto man bassa di territorio.

Relativamente al tracciato del gasdotto e del raccordo ferroviario il proponente ne rivendica la compatibilità, previa adozione dell'autorizzazione paesaggistica.

Tale assunto appare del tutto opinabile per le modifiche permanenti dei luoghi indotte dal tracciato ferroviario sugli ambiti estesi e distinti contemplati dal PUTT.

In particolare è inaccettabile la deduzione del proponente secondo cui la realizzazione della bretella ferroviaria, ricadente in ambito esteso "C" oltre che "distinto" di tipo faunistico, possa considerarsi compatibile con le prescrizioni imperative di evitare gravi turbamenti alla fauna selvatica (considerando che ci si trova anche in un ambito a elevata valenza faunistica universalmente riconosciuto) o di evitare movimenti terra, fino alla "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale", riservando la trasformazione dello stesso assetto solo "se compromesso"

Non si comprende sulla base di quale ragionamento ecologico o urbanistico si possa raggiungere la conclusione individuata dal proponente, considerato che mancano gli elementi minimi per una valutazione in tal senso (seria analisi faunistica, aggiornata, e relazione paesaggistico – urbanistica).

Per altro, in una valutazione di contesto, non ci si può non soffermare sul vincolo di cui all'ATE "B" del PUTT praticamente sfiorato dalla realizzazione della bretella ferroviaria.

Altresì sarebbero compromessi anche gli UCP – Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR in fase di definitiva approvazione.

Tali valori pur ancora in attesa dell'attivazione di misure di salvaguardia pongono un interrogativo di opportunità nella valutazione urbanistica: da una parte si individuano tali valori come suscettibili di tutela a margine della tempistica di approvazione del PPTR e dall'altra gli Enti deputati al Governo del territorio degraderebbero sul nascere questi stessi valori.

Biodiversità e quadro delle conoscenze faunistiche

Il quadro delle presenze della frequentazione di specie faunistiche nell'area appare molto complessa. Impossibile condensare in breve e compiuta analisi faunistica sull'area in esame ma non si può non tenere conto almeno della presenza di specie prioritarie con diversa fenologia.

Ciò è determinato dalla diffusa presenza di prati-pascoli aridi, identificati come habitat prioritario dalla UE (come già accennato in precedenza) che sostengono comunità di fauna minore (insetti, rettili e anfibi) e quindi della presenza e frequentazione per fini trofici, oltre che riproduttivi, di comunità faunistiche di assoluto rilievo.

Da questo punto di vista il sito assume importanza sia per la presenza di pascolo steppico e sia per la presenza di seminativi estensivi e in asciutto, che risultano strategici quale risorsa integrativa per molte specie, soprattutto quando le coltivazioni cerealicole sono allo stato prativo o nel periodo post mietitura.

Per motivi climatici, in queste zone la mietitura è notevolmente anticipata rispetto ad altre aree, rendendo la disponibilità di ulteriori aree trofiche (stoppie) di estremo interesse per molte specie proprio nel periodo di maggiore necessità come quello riproduttivo come ampiamente documentato in bibliografia.

Per inciso, si nutrono forti perplessità sulla qualità delle relazioni faunistiche proposte dal proponente e datate al 1999, per quanto illegittimamente indisponibili, giacché lo stesso proponente afferma che "Esso (il lotto prescelto) è privo di coltivazioni di sorta ed è attualmente inutilizzato sicché appare essenzialmente brullo con presenza di sola



vegetazione selvatica e diffusi depositi di pietrisco roccioso sull'intera superficie tanto da essere divenuto habitat di comuni insetti, rettili e roditori".

Da tali affermazioni non sembra affatto che il proponente abbia piena consapevolezza dell'importanza del sito interessato in relazione alla biodiversità.

Per altro la nuova presenza nidificante di alcune specie, e il conseguente utilizzo dell'area ai fini trofici rispetto al 1999, induce ancor più a maturare un giudizio di inconsistenza rispetto alla pretestuosa aspettativa del proponente, secondo cui possa ancora essere valido lo Studio di Incidenza o la Relazione faunistico ambientale presentata quasi 15 anni fa, e di cui comunque non vi è traccia tra gli elaborati resi disponibili.

In altri termini non si comprende come si possa ritenere che quello studio sia ancora attuale se già vi sono importanti elementi di novità così evidenti, come la nidificazione della Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*) a circa 1000 metri dal sito e la frequentazione del falco Grillaio (*Falco naumanni*), non solo in periodo migratorio ma anche e ben più stabilmente per esigenze trofiche, in quanto nidificante a breve distanza.

Il sito è coinvolto intensamente dal fenomeno migratorio. L'area di monte Aquilone e il sito in esame rappresentano un importante crocevia di spostamenti migratori lungo la dorsale adriatica e verso il vicino Gargano. Ciò integra un interesse aggiuntivo in ragione del sostegno trofico offerto anche a specie migratrici.

Ciò è di particolare evidenza per alcune specie di rapaci del genere *Circus* quali falco di palude, Albanella minore, Albanella reale, oltre ad altre come Poiana, Biancone, Falco cuculo, Pecchiaiolo, ecc.

Si richiama l'attenzione su alcune specie di uccelli faunistiche di interesse gravitanti nell'area poiché nidificanti nel sito o a breve distanza:

- Lanario
- Grillaio
- Cicogna bianca
- Ghiandaia marina
- Gruccione
- Biancone
- Occhione
- Averla cenerina
- Averla capirossa
- Monachella
- Alaudidi spp (Calandra, Calandrella, Cappellaccia, Allodola, Calandro)
- Barbagianni
- Civetta

L'intervento in questione incide negativamente e direttamente sulla locale popolazione di alaudidi, di Occhione e sulla fauna "minore" sottraendo un'area riproduttiva.

Altresì, sottrae una preziosa area trofica utilizzata sia da specie che si riproducono nella zona e di cui al precedente elenco, oltre che da migratori durante il periodo di passo, fino a specie svernanti come Chiurli e Poiane.

A ciò si deve aggiungere l'effetto indiretto di "perturbazione" sulla fauna selvatica determinando disturbo e maggiori difficoltà nell'uso spaziale delle risorse territoriali rimanenti, sia per la irruzione di un elemento estraneo e ostacolante in un areale utilizzato per le esigenze ecologiche, sia per effetti indotti dall'antropizzazione, movimentazione dei mezzi (anche con il tracciato ferroviario) e inquinamento luminoso.



La sottrazione e frammentazione dell'areale è lesiva anche e soprattutto per rettili e anfibi, che nel sito sono rappresentati per la presenza di specie di rilievo conservazionistico come Rospo smeraldino, Biacco, Vipera, Cervone, Geco verrucoso, Luscengola.

Come per il resto della zona circostante, anche il sito interessato dall'intervento è caratterizzato da vegetazione spontanea, attira chirotteri in caccia durante il periodo primaverile estivo che si riproducono in vicini casolari e masserie, come Mass. S. Spirito, e si rifugiano nelle cave a breve distanza (es. S. Lucia) dove sono censite 8 specie e fino a 6000 esemplari che poi utilizzano il territorio nel circondario.

Anche in questo caso si ricorda che gran parte delle specie di chirotteri sono contemplate negli allegati delle direttive comunitarie e nelle convenzioni internazionali.

Ci si limita alla considerazione di alcune specie in quanto tra quelle a maggiore interesse conservazionistico secondo gli allegati delle convenzioni internazionali, le classificazioni di vulnerabilità e le "liste rosse" redatte e che, inoltre, maggiormente potrebbero essere interessate dagli effetti diretti e indiretti legati alla realizzazione dell'opera.

In particolare si ricorda di seguito la classificazione di alcuni uccelli in relazione allo stato di conservazione secondo la valutazione scientifica universalmente riconosciuta di "Birds in Europe" (Birdlife International 2004) in SPEC – Species of European Conservation Concern (Specie Europee con Problemi di Conservazione):

<i>Falco naumanni</i>	SPEC 1
<i>Coracias garrulus</i>	SPEC 2
<i>Ciconia ciconia</i>	SPEC 2
<i>Oenanthe ispanica</i>	SPEC 2
<i>Lanius minor</i>	SPEC 2
<i>Lanius senator</i>	SPEC 2
<i>Falco biarmicus</i>	SPEC 3
<i>Calandrella cinerea</i>	SPEC 3
<i>Melanocorypha calandra</i>	SPEC 3
<i>Galerida cristata</i>	SPEC 3
<i>Alauda arvensis</i>	SPEC 3
<i>Burhinus oedicephalus</i>	SPEC 3

E' innegabile che una opera siffatta induca un'area sottratta e un'area perturbata rispetto all'uso spaziale della fauna selvatica e in particolare degli uccelli (effetti indiretti), in relazione all'ecologia e alla fenologia delle specie potenzialmente interessate.

Il fattore di incidenza andrebbe quindi commisurato all'importanza conservazionistica delle specie e alla consistenza della popolazione a scala locale, soprattutto quando la fenologia presuppone una presenza periodicamente stabile o un carattere riproduttivo.

Inoltre, rimanendo in tema di Biodiversità non risulta dagli elaborati come il proponente intenda tenere conto della presenza di praterie di Posidonia, nell'area marina interessata dall'insediamento del gasdotto.

Conclusioni

L'opera proposta reitera senza dubbio l'effetto detrattore, già pesantemente sperimentato sul contesto territoriale a nord della SS89 attraverso l'industrializzazione realizzata in quell'area.

A carico di varie componenti ambientali alcune delle quali (fauna, ecosistemi e habitat) di interesse esponenziale.



Appare perfino insormontabile la possibilità che l'opera possa conciliarsi con gli strumenti di governo territoriale legati alla gestione del SIC-ZPS, stante precisi divieti in tal senso.

Anche sul piano della coerenza energetica l'intervento risulta del tutto incoerente e non appare giustificabile nemmeno alla luce di altre simili proposte in fase di valutazione, per altro nella stessa regione.

Allo scopo di evitare ulteriori impatti ambientali irreversibili, anche e soprattutto a carico delle emergenze florofaunistiche contemplate dal SIC-ZPS, emerge la necessità di un diniego dell'Autorità Ambientale competente sul procedimento di valutazione in oggetto.

Altresi si chiede agli uffici della Regione e del Parco Nazionale del Gargano di attivare ogni utile iniziativa volta a intervenire con attenzione, per le proprie competenze, nella valutazione in argomento, con particolare riferimento agli obblighi in capo all'Ente Parco circa la Valutazione di Incidenza.

A quest'ultimo si chiede di essere informati circa l'avvenuto deposito di uno Studio di Incidenza poiché si ha ragione di ritenere che possa non essere stato presentato affatto all'attenzione dell'Ente.

Alla DG Protezione della Natura del Ministero in indirizzo si chiede di porre la massima attenzione a questo procedimento di valutazione e quindi di garantire la corretta applicazione delle Direttive in materia di Siti Natura2000 ricadenti nella sua sfera di responsabilità.

Nel ringraziare per l'attenzione, si rimane in attesa di conoscere gli esiti del procedimento.

LIPU – il coord.re per la Puglia
Vincenzo Cripezzi

Panella Monica

Da: Per conto di: lipu.puglia@pec.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: lunedì 20 gennaio 2014 00:06
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it;
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it; servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it;
direttore@parcogargano.legalmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni al progetto di deposito GPL della EnerGas in
agro di Manfredonia
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (139 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 20/01/2014 alle ore 00:05:50 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Osservazioni al progetto di deposito GPL della EnerGas in agro di Manfredonia" è stato
inviato dal mittente "lipu.puglia@pec.it"
e indirizzato a:

direttore@parcogargano.legalmail.it
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come
nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20140120000550.15830.04.1.16@pec.aruba.it